

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE COMUNICAZIONI

19.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 27 DICEMBRE 1940-XIX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CROLLALANZA**

#### INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):		Approvazione del piano regolatore generale edilizio e di ampliamento di Apuania e della Marina di Apuania e delle relative norme di attuazione ( <i>Approvato con modificazione</i> ) (1211).	298
Approvazione dell'atto 17 ottobre 1940-XVIII, aggiuntivo alla Convenzione di concessione delle ferrovie secondarie della Penisola Salentina (1207) . . .	296	PAOLONI, <i>Relatore</i> - GORLA, <i>Ministro per i lavori pubblici</i> , BERNOCCO, VASELLI ROMOLO, RAMPONE, CASALINI.	
MAFFEZZOLI, <i>Relatore</i> .		Approvazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Bolzano comprendente il piano particolareggiato per la zona di prima attuazione e delle relative norme di esecuzione (1212) . . . . .	300
Autorizzazione agli Istituti fascisti di case popolari delle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Palermo a contrarre mutui per la costruzione di alloggi per gli operai addetti alle miniere di zolfo in Sicilia. ( <i>Approvato con modificazioni</i> ) (1208) . . . . .	297	VASELLI ROMOLO, <i>Relatore</i> .	
BERNOCCO, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE, GORLA, <i>Ministro per i lavori pubblici</i> .		Norme integrative circa il contributo di miglioria, di cui al Regio decreto-legge 8 settembre 1932-X, n. 1390, sul piano regolatore del centro di Genova (1213) . . . . .	300
Autorizzazione della spesa di lire 3,500,000 occorrente per l'esecuzione a carico dello Stato degli impianti accessori delle case minime in Roma, località Acilia (1209) . . . . .	298	BOMBRINI, <i>Relatore</i> .	
MORO AURELIO, <i>Relatore</i> - GORLA, <i>Ministro per i lavori pubblici</i> , VASELLI ROMOLO.		Autorizzazione della spesa occorrente per le riparazioni dei danni dipendenti da alluvioni, piene, frane e mareggiate. (1214) . . . . .	301
Modifica dell'articolo 12 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, numero 219, recante provvedimenti per la città di Napoli (1210) . . . . .	298	FANTUCCI, <i>Relatore</i> .	
DE CUPIS, <i>Relatore</i> .		Autorizzazione della spesa di lire 11 milioni per la costruzione di una nuova caserma per la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale nella città di Napoli (1215) . . . . .	301
		BETTI, <i>Relatore</i> .	

	Pag.
Trasferimento delle riserve matematiche per i marittimi all'assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia (1216) . . . . .	301
<i>LEMBO, Relatore.</i>	
Reclutamento straordinario di sette sottocapomanipolo della Milizia nazionale portuaria (1217). . . . .	302
<i>GIORDANI, Relatore — PRESIDENTE, DE MARSANICH, Sottosegretario di Stato per le comunicazioni, VASELLI ROMOLO.</i>	
Provvedimenti a favore delle Aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati di interesse locale (1218) . . . .	302
<i>LOJACONO GIUSEPPE, Relatore.</i>	
Convenzione modificativa di quelle in data 19 novembre 1925-IV, e 27 agosto 1930-VIII, stipulata con la Società Anonima « Navigazione Toscana » per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo B (Arcipelago Toscano) (1219) . . . . .	303
<i>RIZZO DI GRADO, Relatore.</i>	
Tasse di concessioni governative per il conseguimento dei gradi della marina mercantile (1220) . . . . .	303
<i>LAURO, Relatore.</i>	

**La riunione comincia alle 9.30.**

*(Intervengono alla riunione il Ministro per i lavori pubblici, Gorla e il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni, De Marsanich).*

PRESIDENTE informa di aver ricevuto dal Consigliere nazionale Lojacono Luigi la notizia che il figlio è caduto eroicamente in combattimento.

Sicuro di interpretare il sentimento di tutti i Consiglieri farà pervenire al camerata Lojacono l'espressione di vivo cordoglio della Commissione.

*(Segni di commosso assenso).*

Comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Alessandrini, Chiesa, Lojacono Luigi, Morelli Basilide e Pala; sono assenti perchè richiamati alle armi Cavalzani e Klingner; è assente giustificato Pezzuto.

RAMPONE, *Segretario*, dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Discussione del disegno di legge: Approvazione dell'atto 17 ottobre 1940-XVIII aggiuntivo alla Convenzione di concessione delle ferrovie secondarie della penisola Salentina. (1207)**

MAFFEZZOLI, *Relatore*, nota che il disegno di legge è stato predisposto per approvare l'atto 17 ottobre 1940-XVIII, aggiuntivo alla Convenzione 14 ottobre 1931-IX, stipulata tra i Ministri per le comunicazioni e per le finanze e la Società Anonima Italiana per le Ferrovie del Sud-Est, concessionaria dell'esercizio della rete ferroviaria secondaria della Penisola Salentina. In particolare fa presente che in una recente revisione del materiale rotabile di tale rete ferroviaria è stata riscontrata la necessità di porre fuori servizio, perchè in avanzato stato di usura, sette locomotive delle 54 costituenti la dotazione della rete.

La Società per le Ferrovie del Sud-Est, anzichè ricostituire il parco con l'acquisto di sette locomotive, ha proposto al Ministero delle comunicazioni, che ha accettato, l'acquisto di sei automotrici e un carrello motore di riserva, in modo da poter istituire corse rapide e, quindi, migliorare il servizio viaggiatori.

La spesa occorrente preventivata in lire 3,774,000 è prelevata dai fondi di riserva costituiti per il rinnovamento del materiale rotabile. Nella Convenzione originaria del 1931 detti fondi sono costituiti nella misura del 2.75 per cento annui del valore del materiale in servizio, per i primi 30 anni, e, negli anni successivi, fino al termine della concessione, nella misura del 2.50 per cento. Le somme occorrenti per l'acquisto delle automotrici sono, però, al netto dal ricavato della vendita delle sette locomotive. Tre sono state già alienate, e i relativi fondi sono stati versati al fondo di rinnovamento. Si dovrà procedere alla vendita delle altre quattro. E, peraltro, da prevedere, dato il rincaro dei prezzi, che i fondi di rinnovamento finora costituiti, non siano sufficienti, e allora la Società per le Ferrovie del Sud-Est è autorizzata a utilizzare anche le quote avvenire che si dovrebbero versare ai fondi di rinnovamento e che invece saranno trattute per l'acquisto delle automotrici, fino alla concorrenza della spesa necessaria.

Il provvedimento tende ad evitare alla Società di affrontare una spesa viva e quindi autorizza l'utilizzazione dei fondi di rinnovamento nella doppia considerazione che con l'acquisto delle automotrici si realizza

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

un miglioramento del servizio e nello stesso tempo si utilizzano i fondi un po' in anticipo, ma sempre per utilità generale.

Crede, pertanto, che il disegno di legge possa senz'altro essere approvato.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione agli Istituti fascisti di case popolari delle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Palermo a contrarre mutui per la costruzione di alloggi per gli operai addetti alle miniere di zolfo in Sicilia. (1208)**

BERNOCCO, *Relatore*, pone in rilievo che per sopperire ai bisogni di una più umana sistemazione dei lavoratori delle miniere di zolfo in Sicilia, con il disegno di legge in esame si autorizzano gli Istituti fascisti di case popolari delle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Palermo a contrarre mutui fino alla concorrenza di cento milioni, in ragione di venti milioni l'anno a decorrere dall'esercizio 1940-41, al tasso del 5 per cento, per la costruzione di alloggi da destinare agli operai addetti alle miniere di zolfo, in località possibilmente prossime ai centri di produzione. I mutui saranno assistiti dal contributo dello Stato in ragione del 3 per cento, per tutta la durata dell'ammortamento, mentre, con l'articolo 2, si autorizza l'Ente zolfi italiani a concedere direttamente contributi agli Istituti fascisti autonomi per le case popolari delle suddette provincie. Non si precisa, però, la misura dei contributi dell'Ente zolfi e, soprattutto, non si specifica la loro natura; se si tratti, cioè, di contributi per servizio interessi ed ammortamenti, oppure di contributi che, in qualche modo, potrebbero far sorgere un diritto di proprietà sugli alloggi da costruire. Gli sembra che, al riguardo, sarebbe opportuno un chiarimento.

Gli Istituti delle case popolari delle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Palermo, dovranno, per la costruzione e gestione degli alloggi, costituire sezioni autonome, con patrimonio e bilancio amministrati da un Comitato composto, come si stabilisce all'articolo 3, dal Presidente del-

l'Istituto e da quattro componenti, da nominarsi rispettivamente dal Segretario della Federazione provinciale del Partito Nazionale Fascista, dall'Ente zolfi, dal Segretario dell'Unione Fascista degli industriali della provincia e dall'Unione dei Sindacati Fascisti dei lavoratori dell'industria della provincia.

È da rilevare che mentre si parla del Segretario dell'Unione Fascista degli industriali — e si dovrebbe, forse, parlare del Presidente — non si specifica chi debba nominare il rappresentante dell'Unione dei sindacati fascisti dei lavoratori dell'industria. Sarebbe, a suo avviso, opportuno, per un criterio di uniformità, parlare soltanto degli enti che devono nominare i rappresentanti, senza scendere a precisazioni.

Poichè il provvedimento è quanto mai necessario ne propone l'approvazione.

GORLA, *Ministro per i lavori pubblici*, in ordine ai rilievi del camerata Bernocco circa i contributi dell'Ente zolfi fa presente che il Duce, il quale volle che fosse predisposto il provvedimento in esame, dispose che gli operai addetti alle miniere dello zolfo dovessero pagare pigioni adeguate alle loro entrate, stabilendo una quota di fitto compresa fra i limiti di lire 30 e lire 50 al mese.

Siccome questi limiti non potevano essere raggiunti con il costo del denaro e con il 3 per cento del contributo dello Stato, si rese necessario l'intervento dell'Ente zolfi.

Per quanto riguarda la composizione delle sezioni autonome degli Istituti delle case popolari, previste nell'articolo 3, concorda con la proposta del Relatore.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Si approvano gli articoli 1 e 2).

All'articolo 3, secondo la proposta del Relatore camerata Bernocco, accettata dal Ministro per i lavori pubblici, in luogo delle formule: « dal Segretario della Federazione provinciale del Partito Nazionale Fascista » e « dal Segretario dell'Unione Fascista degli industriali della provincia » si dovrebbe dire: « dalla Federazione provinciale del Partito Nazionale Fascista » e « dall'Unione Fascista degli industriali della provincia ».

(Si approvano l'articolo 3 così emendato e l'articolo 4).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 3,500,000 occorrente per l'esecuzione a carico dello Stato degli impianti accessori delle case minime in Roma, località Acilia. (1209)**

MORO AURELIO, *Relatore*, ricorda che, con la legge 18 luglio 1940-XVIII, n. 878, si autorizzava la spesa di lire 24,000,000 per la costruzione di case minime in Acilia per famiglie di rimpatriati dall'estero. Dodici milioni sarebbero stati spesi a cura del Governatorato di Roma e 12 a cura dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma.

Non si erano però previsti né gli impianti dei servizi pubblici, né alcune opere accessorie, quali la costruzione di un asilo nido, dell'asilo infantile e delle scuole elementari.

Il disegno di legge in esame mira ad autorizzare una spesa di lire 3,500,000 per provvedere a tali costruzioni indispensabili, che saranno fatte a cura del Governatorato di Roma, mentre il Ministero delle finanze provvederà allo stanziamento relativo nel bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio 1940-41.

Propone che il provvedimento sia approvato.

VASELLI ROMOLO è d'avviso che la pubblica Amministrazione debba escludere, sia per quanto riguarda la solidità degli alloggi, sia per ragioni igieniche, il tipo di costruzione adottato per la borgata Acilia, raccomandandone il divieto per ogni amministrazione dipendente o controllata.

Osserva che, d'altra parte, con la somma spesa per Acilia, si sarebbero potute costruire case in muratura sottile, con possibilità di ricupero di materiale in caso di demolizione.

Richiama, in proposito, l'attenzione del Ministro dei lavori pubblici.

CRO si associa.

GORLA, *Ministro per i lavori pubblici*, dichiara di essere d'accordo con il camerata Vaselli.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 12 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, recante provvedimenti per la città di Napoli. (1210)**

DE CUPIS, *Relatore*, osserva che a Napoli si è contestata, da parte dei proprietari di fondi urbani espropriati, la legittimità dei

decreti prefettizi autorizzanti, in caso di urgenza, l'immissione in tali fondi, adducendosi che l'articolo 12 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, consente l'immissione di urgenza solo se il fondo è compreso nel catasto rustico. Le controversie sorte hanno portato un grave ritardo nell'espletamento delle pratiche di esproprio per l'attuazione dei lavori riguardanti le opere pubbliche della città e quindi si è ravvisata l'opportunità di sopprimere nel citato articolo 12 l'inciso: «compresi nel catasto rustico».

Ritiene che il disegno di legge debba essere approvato.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Approvazione del piano regolatore generale edilizio e di ampliamento di Apuania e della Marina di Apuania e delle relative norme di attuazione. (1211)**

PAOLONI, *Relatore*, rileva che il piano regolatore che la Commissione è chiamata ad approvare presenta particolari aspetti, perché il comune di Apuania è costituito dall'unione degli ex-comuni di Massa e Carrara e Montignoso e di parecchie frazioni, alcune delle quali hanno assunto una particolare importanza, in rapporto a speciali funzioni.

Tale fusione il Governo fascista ha concepito e disposto felicemente, seguendo la tendenza naturale a congiungersi di città contigue. Ma questa tendenza deve essere disciplinata sia topograficamente che economicamente. Da ciò la diversità delle esigenze del piano regolatore in esame.

Il comune di Apuania non ha presentato altrettanti piani particolareggiati, ma un piano di massima, rinviando i piani particolareggiati a quando se ne presenterà la necessità e l'opportunità dal punto di vista finanziario.

Per questi piani particolareggiati l'articolo 3, comma 3, dispone che l'approvazione «sarà data con Regio decreto su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, ai fini dell'applicazione della legge sulla protezione delle bellezze naturali».

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Lo stesso articolo, al primo comma, dispone che il piano di massima non ha limiti di durata.

Il comune di Apuania ha però presentato alcuni piani particolareggiati di maggiore urgenza e precisamente quelli che riguardano lo sviluppo della zona industriale tra Avenza e Marina di Carrara, tra Perticata e Santo Antonio, Melara, Rinchiostra, Romagnano, nonchè quello relativo alle marine di Massa, Carrara e Montignoso. Per l'attuazione di questi piani particolareggiati l'articolo 3 dispone il termine di anni 10.

L'articolo 2 provvede a rendere possibile la costruzione di case popolari ed economiche necessarie in conseguenza degli impianti della zona industriale e a tal fine estende il perimetro già stabilito da una precedente disposizione di legge per la determinazione delle indennità di esproprio.

L'articolo 4 adotta per le espropriazioni il metodo basato sulla media fra valore venale e quello dedotto dall'imponibile, se trattasi di fabbricati, ovvero, se trattasi di terreni, il criterio dell'estimo catastale moltiplicato per il coefficiente fisso del 3,66 capitalizzato ad un tasso variabile dal 3,50 al 7 per cento, a seconda delle condizioni dell'immobile e delle località, sempre che il valore dedotto dall'imponibile, o dall'estimo catastale, non superi quello venale. In caso contrario l'indennità di espropriazione sarà costituita dallo stesso valore venale.

Le norme dettate dall'articolo 5 per la procedura di espropriazione la rendono semplice e sbrigativa.

L'articolo 7 concede agevolazioni di carattere fiscale per le imposte di registro e di trascrizione ipotecaria, sia per gli atti che deve fare il Comune, che per quelli che fanno i privati o gli enti che provvedono alla ricostruzione in luogo e vece del Comune.

L'importanza del disegno di legge è evidente e ne propone l'approvazione.

BERNOCCO osserva che non si è applicato per il piano regolatore di Apuania il concetto — già affiorato in altri piani regolatori — che al di fuori di esso non si possa costruire, a meno che il costruttore non abbia l'autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, addossandosi l'onere della sistemazione delle strade e degli altri servizi.

Ritiene, in ogni caso, opportuno evitare sbandamenti edilizi eccessivamente periferici, che porrebbero a carico dei comuni tale sistemazione e darebbero luogo a speculazioni sui terreni.

VASELLI ROMOLO osserva che, secondo l'articolo 3, il piano di massima non ha limiti di durata. Ciò, in sostanza, significa che in un periodo di tempo illimitato nessuno può costruire se non in base a un piano regolatore che non esiste ancora. Ora è da porsi il problema che il proprietario di terreni compreso nel perimetro del piano di massima, ignorando i futuri sviluppi di tale piano, non può dare incremento a colture di lunga durata, nè imprendere costruzioni. Il vincolo che ne deriva alla proprietà è assai grave, senza che la pubblica amministrazione ne ritragga alcun vantaggio.

Sarebbe pertanto opportuno, a suo avviso, stabilire un limite, sia pure di venti o venticinque anni — come si è fatto per il piano regolatore di Roma — entro il quale il piano di massima debba essere attuato.

GORLA, *Ministro per i lavori pubblici*, nota che le osservazioni del camerata Vaselli hanno una portata logica solo apparente. La necessità di un piano regolatore di massima è ormai riconosciuta da tutte le città capoluoghi di provincia, che, in gran parte, lo hanno predisposto. I limiti del piano regolatore coincidono talvolta con il territorio del comune, tal'altra il comune ha dei frastagliamenti ed allora i limiti del piano regolatore sono più ristretti.

I vincoli del piano di massima non hanno quella portata che il camerata Vaselli ha illustrato, perchè se è vero che per costruire entro i limiti di esso occorre l'approvazione del piano particolareggiato, è anche vero che è vietato costruire fuori di tali limiti. Le zone che rappresentano questo regno di nessuno, cioè che non appartengono alla provincia, ma sono contenute nel piano regolatore, di solito sono agricole e appunto per questo regime di non appartenenza al dominio del piano regolatore, trovano la loro tranquillità e la possibilità di continuare nella destinazione alla quale sono già avviate.

La necessità di stabilire un vincolo di tempo esiste solo per i piani particolareggiati e, infatti, nel disegno di legge in esame è previsto un limite di dieci anni. Non vede quali danni possano derivare alla proprietà privata dal vincolo del piano regolatore di massima, che riguarda soltanto le grandi arterie e rappresenta soltanto un canovaccio molto largo, che la legge stessa prevede diventi esecutivo soltanto quando è approvato il piano particolareggiato, in modo che le proprietà che cadono sotto il vincolo del piano di massima, non perdono di valore, come la pratica quotidiana insegna, e nulla impedisce che ad

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

essa si apportino migliorie. Diversa è invece la situazione delle proprietà che cadono sotto il vincolo del piano particolareggiato.

VASELLI ROMOLO osserva che quando si stabilisce un piano di massima per una determinata zona, si viene, in sostanza, a vincolarla, mentre si ignora quale destinazione avrà fino a quando non sarà pubblicato il piano particolareggiato. Così, ad esempio, non si sa se sarà destinata a villini, a palazzine, oppure a costruzioni intensive. Il proprietario di un terreno compreso in tale zona è, per tal modo, vincolato nelle sue decisioni, e nelle sue iniziative.

GORLA, *Ministro dei lavori pubblici*, rileva che, in pratica, si fa il piano particolareggiato quando si hanno interessi per rimuovere situazioni esistenti; anzi i Comuni, in un periodo ormai più che decennale, hanno preso l'abitudine di cambiare fin troppo spesso i piani particolareggiati. Occorre piuttosto porre freno che eccitare in questo campo. Basta che un interessato, anche per una piccola zona, abbia una iniziativa, perchè i podestà, i prefetti e tutte le autorità locali chiedano immediatamente il piano particolareggiato. E siccome la richiesta si fa quasi sempre per un interesse limitato, appena il piano particolareggiato è approvato, vengono fuori altri interessati a chiedere che sia modificato. Quindi le preoccupazioni del camerata Vaselli non hanno luogo d'essere. I vincoli stabiliti dal piano di massima non hanno alcuno influsso sulla proprietà. Si tratta di una necessaria limitazione, perchè i Comuni non devono accollarsi l'onere della strada, della fognatura, della conduttura del gas e della luce sol perchè al proprietario di un terreno salta in mente di fare una casetta in mezzo a un prato. Aggiunge, in proposito, che le leggi attuali si dimostrano, a suo parere, ancora inadeguate per combattere il fenomeno dell'interesse isolato che obbliga il Comune a spese notevoli. Si ravvisa, pertanto, la necessità di una legislazione più organica, che sarà predisposta in occasione della legge urbanistica, la quale è già allo studio.

VASELLI ROMOLO raccomanda, per lo meno, che non si cambino tanto spesso i piani particolareggiati.

GORLA, *Ministro per i lavori pubblici*, è d'accordo.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

*(Si approvano gli articoli 1, 2 e 3).*

RAMPONE osserva che all'articolo 4 si fa riferimento al coefficiente fisso del 3,66

ormai superato per effetto della legge del 1936 che ha modificato il valore della moneta.

GORLA, *Ministro per i lavori pubblici*, nota che la questione ha formato oggetto di discussione, ma che il Ministero delle finanze non ha acconsentito a modificare il coefficiente.

*(Si approva l'articolo 4).*

CASALINI porterebbe da quindici a trenta giorni il termine per il ricorso contro il provvedimento di espropriazione, di cui al secondo comma dell'articolo 5.

GORLA, *Ministro per i lavori pubblici*, accetta.

*(Si approvano l'articolo 5 così modificato e i successivi articoli).*

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge *(Vedi Allegato)*.

**Discussione del disegno di legge: Approvazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Bolzano comprendente il piano particolareggiato per la zona di prima attuazione e delle relative norme di esecuzione. (1212)**

VASELLI ROMOLO, *Relatore*, con tutte le riserve che ha avuto occasione di fare in materia di piani regolatori, propone l'approvazione del disegno di legge, che non ha bisogno di una particolare illustrazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato)*.

**Discussione del disegno di legge: Norme integrative circa il contributo di miglioria, di cui al Regio decreto-legge 8 settembre 1932-X, n. 1390, sul piano regolatore del centro di Genova. (1213)**

BOMBRINI, *Relatore*, osserva che, allo scopo di evitare eventuali contestazioni che potrebbero sorgere in seguito alla determinazione del contributo spettante in virtù dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 8 settembre 1932-X, n. 1390, il comune di Genova ha segnalato l'opportunità della emanazione di norme chiare e precise. Il disegno di legge in esame autorizza appunto il comune di Genova ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal piano regio-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

latore un contributo di miglioria fino al 50 per cento dell'aumento effettivo di valore, da accertarsi e riscuotersi in base ad una determinata procedura.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa occorrente per le riparazioni dei danni dipendenti da alluvioni, piene, frane e mareggiate. (1214)**

FANTUCCI, *Relatore*, avverte che il disegno di legge provvede alla riparazione dei gravissimi danni che le alluvioni dell'autunno scorso hanno arrecato alla Sardegna, alla Liguria, alla Toscana, all'Emilia, alla Romagna e al Veneto. Oltre ai danni ai caseggiati, ai ponti, alle strade e agli acquedotti si sono avuti anche allagamenti di centinaia di chilometri quadrati di terreno, che verrebbero sottratti alla produzione agricola, oggi particolarmente importante, se non venissero sollecitamente sistemati. Il disegno di legge prevede lo stanziamento di 80 milioni per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici ed uno storno di 30 milioni da parte del Ministero dell'agricoltura per la riparazione dei danni verificatisi alle opere pubbliche di bonifica in Sardegna ed in altre zone d'Italia.

Si tratta di opere necessarie e urgenti per cui il disegno di legge può essere approvato senza osservazioni.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 11,000,000 per la costruzione di una nuova caserma per la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale nella città di Napoli. (1215)**

BETTI, *Relatore*, nota che con il disegno di legge si autorizza la spesa di lire 11,000,000 per la costruzione di una nuova caserma per la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale nella città di Napoli, caserma che dovrebbe ospitare, oltre i vari comandi della Milizia stessa, 5.000 camicie nere. Il comune di Napoli darà gratuitamente l'area ed il

Banco di Napoli anticiperà allo Stato la somma occorrente, con un mutuo estinguibile in dodici anni all'interesse del 4 per cento annuo.

La relazione ministeriale afferma la necessità assoluta che la Milizia abbia anche in Napoli una propria caserma e pertanto si propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Trasferimento delle riserve matematiche per i marittimi all'assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia. (1216)**

LEMBO, *Relatore*, ricorda che prima dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVIII, n. 636, che ha apportato modifiche sostanziali al regime assicurativo contro l'invalidità e la vecchiaia per tutte le categorie dei prestatori d'opera, esclusi i marittimi, la situazione previdenziale della gente del mare poteva essere considerata più vantaggiosa di quella goduta dai lavoratori delle categorie di terra. Le nuove disposizioni, elevando e facendo progredire sensibilmente la previdenza per l'invalidità e vecchiaia per questi ultimi e mantenendo invece ferme le condizioni in atto oramai da lunghi anni per la gente del mare, hanno profondamente modificata la situazione. Cosicché, se fino all'entrata in vigore del citato decreto-legge, nel caso di trasferimento delle riserve matematiche dalla gestione marittima a quella generale per l'estero, era possibile all'Istituto Nazionale Fascista per la Previdenza Sociale concedere che il trasferimento avvenisse considerando il servizio marittimo come effettuato alla massima classe del salario terrestre, la nuova situazione avrebbe posto l'Istituto stesso nella condizione di trasferire riserve minime per poi avere l'obbligo di corrispondere prestazioni maggiori di quelle possibili per gli accantonamenti fatti in regime di previdenza marinara.

Il provvedimento risponde quindi, in sostanza, ad una esigenza logica, ma esso offre l'occasione per rilevare come la gente del mare, dopo avere, per lunghissimi anni, mantenuta una posizione di effettiva avanguardia in materia di previdenza, abbia oggi ragione di aspirare ad una sollecita

revisione e miglioramento degli ordinamenti che ne regolano gli istituti previdenziali.

Se ad una categoria di lavoratori è doveroso andare incontro con la massima generosità nella liquidazione delle pensioni, questa categoria è proprio quella della gente di mare che, dopo aver vissuto la propria esistenza lontana dalle famiglie, ha ben il diritto di trascorrere gli anni della vecchiaia in condizione di tranquillità morale ed economica.

Ha, per altro, notizia che è allo studio il bilancio tecnico della Cassa Nazionale per la Previdenza Marinara e che è stata presa ultimamente da parte del Ministero delle comunicazioni la iniziativa per la revisione delle tabelle di competenza media per la gente del mare allo scopo di adeguare le contribuzioni previdenziali alle retribuzioni effettivamente oggi percepite dai marittimi.

Auspica che il bilancio tecnico sia portato a compimento nel più breve tempo e che l'iniziativa del Ministero delle comunicazioni si concreti, al più presto, in decisioni definitive, le quali dovranno mantenere integre le percentuali di contribuzione sia da parte degli armatori che da parte dei marittimi, limitandosi, come innanzi detto, all'aggiornamento delle tabelle di competenza media.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Reclutamento straordinario di sette sottocapomanipolo della Milizia nazionale portuaria. (1217)**

GIORDANI, *Relatore*, nota che col provvedimento in esame è data facoltà al Ministero delle comunicazioni, di concerto col Ministero delle finanze, di indire un concorso per il reclutamento straordinario di sette sottocapomanipolo della Milizia nazionale portuaria. Si deroga dalle norme vigenti in ordine ai limiti di età ed ai programmi di esame. Infatti, i limiti di età sono portati da 28 e 30 anni (a seconda che i candidati siano della categoria laureati oppure della categoria capitani di lungo corso) a 33 anni, aumentabili di quattro anni per i candidati iscritti al Partito Nazionale Fa-

scista anteriormente al 28 ottobre 1922 e di 5 anni per coloro che abbiano preso parte alla guerra in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV, purché in servizio non isolato all'estero.

Naturalmente tali benefici non sono cumulabili. Per ciò che riguarda le prove di esame verrebbero alleggerite e consisterebbero in una prova scritta di cultura storica o generale e in una prova orale di diritto e procedura penale, comune e marittimo e materie professionali.

Date le esigenze di servizio, rese più difficili dall'attuale stato di guerra, che hanno determinato la presentazione del disegno di legge, ne propone l'approvazione.

VASELLI ROMOLO estenderebbe i vantaggi previsti per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 agli iscritti nell'estate 1924.

PRESIDENTE crede che la questione debba essere prospettata in altra sede.

DE MARSANICH, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*, è dello stesso avviso.

VASELLI ROMOLO non insiste.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore delle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati di interesse locale. (1218)**

LOJACONO GIUSEPPE, *Relatore*, ricorda che con la legge del 4 aprile 1940-XVIII, n. 354, si provvede ad aiutare le aziende di navigazione esercenti servizi locali che si trovavano in difficoltà economiche in dipendenza della situazione internazionale verificatasi alla fine di agosto 1939; ma le nuove contingenze hanno reso assolutamente inadeguate le misure prese. Difatti le maggiori spese che le società di navigazione devono sostenere per mantenere i servizi in atto non sono coperte né dalle sovvenzioni in precedenza assegnate, né dai contributi concessi dalla citata legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 354. L'aumento delle spese di manutenzione, del costo dei combustibili, e soprattutto le spese fortissime derivanti dall'assicurazione delle navi contro i rischi di guerra hanno aggravato sempre più la situazione delle compagnie.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Si è reso, pertanto, necessario il disegno di legge in esame che assegna un contributo straordinario, a giudizio insindacabile del Ministero delle comunicazioni, a favore delle aziende di navigazione esercenti servizi marittimi sovvenzionati locali; contributo straordinario che tiene conto appunto delle maggiori spese e dei minori introiti verificatisi a partire dal 10 giugno 1940-XVIII.

Si prevede la revisione semestrale anziché quella triennale della sovvenzione in base alle medie dei prezzi del combustibile. Si tiene presente che nei momenti attuali è assai difficile stabilire, agli effetti della determinazione dei prezzi, le qualità di combustibile impiegate dalle compagnie, e si è perciò data facoltà al Ministero delle comunicazioni di definire i prezzi unitari delle diverse qualità del combustibile impiegato nell'attuale periodo.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Discussione del disegno di legge: Convenzione modificativa di quelle in data 19 novembre 1925-IV e 27 agosto 1930-VIII, stipulata con la Società Anonima « Navigazione Toscana » per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo B (Arcipelago Toscano). (1219)**

RIZZO DI GRADO, *Relatore*, osserva che la Società « Navigazione Toscana » si trova da anni in effettivo stato di disagio, perchè i proventi sono assai limitati, trattandosi per lo più di servizi sussidiari, e le spese hanno avuto un forte incremento.

Per ovviare alla difficile situazione economica si sono ridotti i servizi. Sono state infatti soppresse la linea Livorno-Porto-ferraio e ritorno e una linea circolare. Non crede che la soppressione di tali linee porti grave pregiudizio alla popolazione, perchè nel frattempo sono entrati in servizio rimorchiatori e barche.

Ritiene pertanto che il disegno di legge possa essere senz'altro approvato.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

*(È approvato).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Discussione del disegno di legge: Tasse di concessioni governative per il conseguimento dei gradi della marina mercantile. (1220)**

LAURO, *Relatore*, ricorda che la legge 20 giugno 1935-XVII, n. 1320, ha provveduto ad un nuovo ordinamento del personale di macchina della marina mercantile, stabilendo nuovi gradi minori e nuove qualifiche, e ciò per poter dare un nuovo ordinamento ad alcune categorie specializzate. Si è reso pertanto necessario stabilire le tasse di concessioni governative per il rilascio delle patenti e delle autorizzazioni istituite. Le tasse sono tenute in limiti assai modesti, perchè vanno da un massimo di 150 lire ad un minimo di 15 lire.

Ritiene che il provvedimento possa essere senz'altro approvato.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**La riunione termina alle 10.45.**

**ALLEGATO**

**TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI**

**Approvazione dell'atto 17 ottobre 1940-XVIII  
aggiuntivo alla convenzione di concessione  
delle ferrovie secondarie della Penisola  
Salentina (1207)**

**ARTICOLO UNICO.**

È approvato e reso esecutivo l'atto 17 ottobre 1940-XVIII, aggiuntivo alla convenzione 14 ottobre 1931-IX, approvata con Regio

decreto-legge 22 ottobre 1931-IX, n. 1480, convertito nella legge 25 aprile 1932-X, n. 459, stipulato fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della Società Anonima Italiana per le Ferrovie del Sud-Est, concessionaria dell'esercizio della rete ferroviaria secondaria della Penisola Salentina.

N. 190 di Repertorio.

MINISTERO PER LE COMUNICAZIONI

ISPETTORATO GENERALE FERROVIE, TRAMVIE, AUTOMOBILI

UFFICIO CONTRATTI

**ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE**

**DI CONCESSIONE DELLE FERROVIE SECONDARIE DELLA PENISOLA SALENTINA**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E D'ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

L'anno millenovecentoquaranta, XVIII E. F., il giorno diciassette del mese di ottobre, in Roma, in una sala del Ministero delle comunicazioni, dinanzi a me Comm. Dott. Proc. SAVERIO DE VITO, *Capo Sezione Amministrativo*, delegato alla stipulazione dei contratti dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, e senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti contraenti rinunciato d'accordo con me ufficiale rogante, giusta le facoltà concesse dal disposto dell'articolo 48 della vigente legge notarile in data 16 febbraio 1913, n. 89, si sono personalmente riuniti:

DA UNA PARTE

il Sig. Gr. Uff. Dott. CAPPUGGIO MICHELE fu Pietro, *Direttore Capo Divisione dell'Ispettorato Generale delle ferrovie, tramvie ed automobili*, in rappresentanza dell'Eccellenza il Ministro per le comunicazioni e per l'impedimento del Signor Direttore Generale dell'Ispettorato Generale medesimo, giusta delega in data 13 agosto 1940-XVIII, n. 6127, che qui si allega sotto la lettera A);

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

il Comm. Dott. Barone SALVATORE TUCCI fu Carmelo, *Direttore Capo Divisione della Direzione Generale del Tesoro*, in rappresentanza dell'Eccellenza il Ministro per le finanze e per l'impedimento del Direttore Generale della Direzione Generale predetta, giusta delega in data 12 ottobre 1940-XVIII, Div. IV, n. 148469, che qui si allega sotto la lettera B); entrambi per conto e nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato;

## E DALL'ALTRA

il Sig. Conte Gr. Uff. Avv. UGO PASQUINI fu Carisio, nato a S. Angelo in Vado e domiciliato a Roma, nella sua qualità di *Amministratore delegato della Società Anonima Italiana Ferrovie del Sud-Est*, sedente in Roma, autorizzato a firmare il presente atto in nome e per conto della Società anzidetta in virtù di deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società medesima adottata in data venticinque giugno millenovecentoquaranta, XVIII E. F., come da estratto autentico in data sei luglio millenovecentoquaranta, XVIII, a rogito Dott. Cav. Uff. CARLO MAGGIORE di Francesco Paolo, notaro alla residenza di Roma, estratto che qui si allega alla lettera C).

Io sottoscritto ufficiale rogante ho accertato, in base al documento sopra indicato, che il Conte Gr. Uff. Avv. UGO PASQUINI fu Carisio, ha la piena capacità di rappresentare ed impegnare legalmente la Società Anonima Italiana Ferrovie del Sud-Est, nella sua rivestita qualità.

## PREMESSO

che mediante Convenzione 14 ottobre 1931-IX, approvata e resa esecutoria con Regio decreto-legge 22 ottobre 1931-IX, n. 1480, convertito nella legge 25 aprile 1932-X, n. 459, è stata accordata alla Società Anonima Italiana per le Ferrovie del Sud-Est la concessione dell'esercizio della rete ferroviaria secondaria della Penisola Salentina e della costruzione ed esercizio del tronco Manduria-Nardò della ferrovia Taranto-Nardò;

che mediante atto aggiuntivo 4 febbraio 1937-XV, approvato e reso esecutorio col Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 465, convertito nella legge 3 giugno 1937-XV, n. 991, sono state recate alcune modifiche alla suddetta Convenzione 14 ottobre 1931-IX;

che la Società concessionaria, in occasione della accertata necessità di porre fuori servizio sette delle 54 locomotive costituenti la dotazione della detta rete ferroviaria, ha proposto di sostituire tale materiale con delle automotrici ed ha presentato, in data 15 luglio 1937-XV, e 21 luglio 1939-XVII istanze per ottenere di essere autorizzata ad acquistare sei automotrici ed un carrello motore di riserva per l'effettuazione di corse integrative di quelle a trazione a vapore previste nel programma di esercizio stabilito con l'atto di concessione prelevando la spesa dai fondi di rinnovamento del materiale rotabile di proprietà sociale ed impegnandosi ad anticipare, in caso di mancata capienza dei fondi medesimi, l'importo della differenza;

che le anzidette istanze sono state ritenute meritevoli di accoglimento;

tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, da me ufficiale rogante personalmente conosciute, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto appresso.

## ART. 1.

La Società Anonima Italiana per le Ferrovie del Sud-Est è autorizzata ad effettuare sulla rete delle ferrovie secondarie della Penisola Salentina, corse integrative a mezzo di automotrici in aggiunta a quelle a trazione a vapore cui è obbligata secondo il programma di esercizio stabilito nell'atto di concessione.

Il programma delle corse integrative con automotrici e le eventuali modifiche a detto programma dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione del Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle Ferrovie, Tramvie ed Automobili).

## ART. 2.

Per l'effettuazione delle corse integrative di cui al precedente articolo 1, la Società concessionaria è autorizzata ad acquistare sei automotrici a carrelli ed un carrello motore di riserva avente caratteristiche identiche a quelle delle automotrici, secondo i tipi di massima

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

portanti i bolli 24 luglio e 23 settembre 1937-XV, 8 gennaio e 7 marzo 1938-XVI e allegati, ritenuti ammissibili dal Consiglio superiore dei lavori pubblici col voto 30 marzo 1939-XVII, n. 665, e sotto l'osservanza delle modifiche e prescrizioni contenute nel voto medesimo.

## ART. 3.

È preventivata in lire 3,774,000 (lire tre milioni settecentosettantaquattromila) la spesa per l'acquisto delle sei automotrici e del carrello motore di cui al precedente articolo 2.

L'importo della spesa effettivamente sostenuta, compresa quella per tasse, trasporto e collaudo, che sarà riconosciuta dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato Generale F.T.A. in base ai documenti giustificativi da presentarsi dalla Società ed al netto del ricavato della alienazione di quattro, tuttora invendute, delle sette locomotive fuori uso, sarà prelevato dai fondi costituiti per il rinnovamento del materiale rotabile di proprietà sociale, ivi compresi i relativi interessi maturati.

Nel caso che non vi sia capienza, la Società concessionaria è autorizzata a trattenere, sino a copertura della spesa riconosciuta, le somme che annualmente deve versare, a sensi dell'articolo 23 della Convenzione 14 ottobre 1931-IX e dell'articolo 5 dell'atto aggiuntivo 4 febbraio 1937-XV, per la costituzione dei fondi di rinnovamento del materiale rotabile di proprietà sociale.

## ART. 4.

Per quanto non è contraddetto dal presente atto, restano valide le disposizioni dell'originaria Convenzione di concessione e del successivo atto aggiuntivo.

## ART. 5.

Le spese per la stipulazione del presente atto, che verrà registrato col solo pagamento del diritto fisso, sono a carico della Società concessionaria.

L'atto stesso non sarà valido e definitivo se non dopo approvato con legge.

\* \* \* \*

E, richiesto, io ufficiale rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce in presenza delle parti che, da me interpellate prima di sottoscriverlo, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura delle inserzioni allegate al presente atto per espressa volontà delle parti le quali hanno dichiarato di averne già preso cognizione.

Il presente atto consta di quattro fogli di carta bollata scritti parte di mio pugno e parte da persona di mia fiducia, su facciate tredici e righe cinque della quattordicesima, escluse le firme e contiene tre inserzioni per foglietti quattro, dattilografati su facciate sei.

*Il Rappresentante dell'Eccellenza il Ministro per le comunicazioni:*

MICHELE CAPPUCCIO fu Pietro.

*Il Rappresentante dell'Eccellenza il Ministro per le finanze:*

SALVATORE TUCCI fu Carmelo.

*Il Rappresentante della Società Anonima Italiana Ferrovie del Sud Est:*

UGO PASQUINI fu Carisio.

*L'Ufficiale Rogante:*

SAVERIO DE VITO.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

**Autorizzazione agli Istituti fascisti di case popolari delle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Palermo a contrarre mutui per la costruzione di alloggi per gli operai addetti alle miniere di zolfo in Sicilia. (1208)**

ART. 1.

Gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Palermo sono autorizzati a contrarre, con gli Istituti che saranno indicati con decreti del Ministro delle finanze, mutui dell'importo complessivo di lire 100 milioni, in ragione di lire 20 milioni all'anno, a decorrere dall'esercizio 1940-41, al tasso del 5 per cento ed ammortizzabili in annualità costanti, per la costruzione di alloggi da destinare agli operai addetti alle miniere di zolfo.

I detti mutui saranno assistiti dal contributo dello Stato in ragione del 3 per cento per tutta la durata dell'ammortamento.

ART. 2.

Per la costruzione degli alloggi di cui all'articolo precedente, l'Ente zolfi italiani è autorizzato a concedere direttamente contributi agli Istituti fascisti autonomi per le case popolari nelle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Palermo. I detti contributi, da prelevarsi dal fondo di cui all'articolo 7 della legge 2 aprile 1940-XVIII, n. 287, saranno versati annualmente all'Istituto finanziatore in parziale ammortamento del capitale mutuato.

ART. 3.

Per la costruzione e gestione degli alloggi di cui ai precedenti articoli gli Istituti fascisti autonomi delle case popolari delle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Palermo costituiranno apposite sezioni con patrimonio e bilancio distinti che saranno amministrati da un comitato composto dallo stesso presidente dell'Istituto fascista autonomo delle case popolari e da quattro componenti, da nominarsi rispettivamente dalla Federazione provinciale del Partito Nazionale Fascista; dall'Ente Zolfi Italiani; dall'Unione Fascista degli industriali della provincia e dall'Unione dei Sindacati Fascisti dei Lavoratori dell'Industria della Provincia.

La gestione di dette sezioni sarà regolata da speciali statuti da approvarsi con decreti Reali su proposta del Ministro dei lavori pubblici, a termine dell'articolo 1, n. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

ART. 4.

Il limite di impegno per l'esercizio 1940-41 per le spese pagabili in annualità di cui all'articolo 5 della legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 542, è aumentato di lire 600,000.

Per le ulteriori concessioni di contributo da effettuare negli esercizi 1941-42 al 1944-45, sarà provveduto sul limite annualmente autorizzato con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

**Autorizzazione della spesa di lire 3,500,000 occorrente per l'esecuzione a carico dello Stato degli impianti accessori delle case minime in Roma, località Acilia. (1209)**

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 3,500,000 per la esecuzione, a carico dello Stato, degli impianti e servizi pubblici accessori delle case minime in Roma costruite a cura del Governatorato di Roma, a' sensi della legge 1<sup>o</sup> luglio 1940-XVIII, n. 878.

Per la esecuzione delle opere anzidette ed il rimborso della relativa spesa al Governatorato di Roma si applicheranno le stesse modalità stabilite dalla citata legge 1<sup>o</sup> luglio 1940-XVIII, n. 878.

ART. 2.

Il Ministro delle finanze provvederà con proprio decreto alla iscrizione dell'anzidetta somma nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1940-41.

**Modifica dell'articolo 12 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, recante provvedimenti per la città di Napoli (1210).**

ART. 1.

Al secondo comma dell'articolo 12 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, recante provvedimenti per la città di Napoli, è sostituito il seguente:

« In caso di urgenza, l'espropriante potrà immettersi nel possesso dei beni da espropriare, in seguito alla compilazione dello stato di consistenza di essi da disporsi dal Prefetto di Napoli, il quale determinerà, in questo caso, la somma che l'espropriante dovrà depositare in via provvisoria per la

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

indennità di espropriazione, salva la determinazione della indennità definitiva da parte della Giunta arbitrale di cui all'articolo 17 del presente decreto ».

## ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

**Approvazione del piano regolatore generale edilizio e di ampliamento di Apuania e della Marina di Apuania e delle relative norme di attuazione. (1211)**

## ART. 1.

È approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento del comune di Apuania.

È approvato il relativo regolamento edilizio.

Sono approvati i piani particolareggiati del detto piano regolatore di massima concernenti lo sviluppo della zona industriale interessanti i seguenti tratti: tra Avenza e Marina di Carrara, tra Perticata e Sant'Antonio, Melara, Rinchiostra, Romagnano, nonché quello relativo alle Marine di Massa, Carrara e Montignoso.

Le opere del piano di massima e quelle dei piani particolareggiati sono dichiarate di pubblica utilità e per l'attuazione di esse il comune di Apuania ha facoltà di procedere alle espropriazioni occorrenti in base alle norme contenute nella presente legge.

Per l'occupazione dei beni di demanio militare o in uso dell'Amministrazione militare dovranno prendersi preventivi accordi tecnici e finanziari con l'Autorità militare competente.

Un esemplare del piano di massima e dei piani particolareggiati, vistati dal Ministro dei lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

## ART. 2.

Per rendere possibile la costruzione di case popolari ed economiche necessarie in conseguenza dell'impianto della zona industriale di Apuania, il perimetro della zona è esteso, per un decennio dalla data di pubblicazione del Regio decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1266, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 343, e a tutti

gli effetti della legge stessa, alle aree risultanti dalle annesse planimetrie delle zone Melara, Romagnano, Rinchiostra, Perticata e Sant'Antonio, Avenza.

## ART. 3.

Il piano di massima non ha limiti di durata.

Per l'attuazione dei piani particolareggiati suddetti è assegnato il termine di anni dieci dalla data di pubblicazione del Regio decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1266.

L'approvazione dei successivi piani particolareggiati di esecuzione sarà data con Regio decreto su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio Superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, ai fini dell'applicazione della legge sulla protezione delle bellezze naturali.

Per la loro attuazione è assegnato il termine di anni dieci dalla pubblicazione del decreto di approvazione.

## ART. 4.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del piano regolatore.

La indennità di espropriazione, per opere di piano regolatore, sarà determinata sulla media del valore venale e di quello dedotto dallo imponibile, se trattasi di fabbricati, ovvero, se trattasi di terreni, dell'estimo catastale moltiplicato per il coefficiente fisso del 3.66 capitalizzato ad un tasso variabile dal 3,50 al 7 per cento a seconda delle condizioni dell'immobile e delle località, sempre che il valore dedotto dall'imponibile, o dall'estimo catastale, non superi quello venale. In caso contrario l'indennità di espropriazione sarà costituita dallo stesso valore venale.

Qualora nel periodo di attuazione del piano regolatore si procedesse ad espropriazione di immobili per i quali gli imponibili fossero revisionati in dipendenza del Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, e del Regio decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652 o di altri provvedimenti, in relazione ai nuovi imponibili, con Regio decreto, su proposta dei Ministri per le finanze e per i lavori pubblici di concerto col Ministro di grazia e giustizia, potrà essere abolito o variato il coefficiente fisso e variati i tassi di capitalizzazione di cui al comma precedente

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Nella determinazione del valore venale non dovrà essere tenuto conto di qualsiasi incremento di valore che si sia verificato o che possa verificarsi sia direttamente che indirettamente, in dipendenza dell'approvazione del piano e della sua esecuzione, anche soltanto parziale.

## ART. 5.

Per la procedura di espropriazione si seguono le seguenti norme:

Il comune di Apuania pubblica l'elenco dei beni da espropriare indicando il prezzo offerto per le espropriazioni. Decorsi trenta giorni da tale pubblicazione, il Prefetto, su richiesta del comune, ordina il deposito delle somme offerte nella Cassa depositi e prestiti e in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito pronuncia l'espropriazione autorizzando l'occupazione dei beni.

Per tutto il resto si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

## ART. 6.

Il comune di Apuania, può comprendere nelle espropriazioni anche i beni attigui, la occupazione dei quali giovi a integrare le finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future. Il comune di Apuania è facoltizzato a cedere tali aree ai proprietari espropriati a condizioni da determinarsi dal comune stesso.

## ART. 7.

Le imposte di registro e di trascrizione ipotecaria sui trapassi di proprietà per l'esproprio e l'acquisto da parte del comune di Apuania degli immobili occorrenti per la esecuzione del piano regolatore di cui alla presente legge sono stabilite rispettivamente nella misura fissa di lire 20 per ogni atto ed ogni trascrizione.

La stessa disposizione si applica anche agli atti di trasferimento di immobili a favore di enti o privati che provvedono alle ricostruzioni in luogo e vece del comune, in relazione ad apposite convenzioni aventi data certa stipulate per l'esecuzione del piano di cui alla presente legge.

## ART. 8.

Il comune di Apuania è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal presente piano regolatore contri-

buti di miglioria nei limiti e con le forme previste dal testo unico per la finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, e successive modificazioni.

## ART. 9.

Con Regio decreto promosso dal Ministro dei lavori pubblici e previa l'osservanza della procedura stabilita dall'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, potranno essere approvate le parziali modificazioni del piano di massima e dei piani particolareggiati che nel corso della loro attuazione il comune riconoscerà opportuno.

**Approvazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Bolzano comprendente il piano particolareggiato per la zona di prima attuazione e delle relative norme di esecuzione. (1212)**

## ART. 1.

È approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore generale di massima edilizio e d'ampliamento della città di Bolzano, comprendente il piano particolareggiato per la zona di Gries.

Un esemplare di tale piano, comprendente il regolamento contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano stesso, muniti del visto del Ministro dei lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

## ART. 2.

Con l'approvazione del piano regolatore di massima vengono fissate le direttive e determinati i criteri secondo i quali saranno sviluppati e compilati i piani particolareggiati di esecuzione.

Il Comune di Bolzano provvederà alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione delle varie zone ed opere, comprendenti la planimetria particolareggiata della zona e l'elenco delle proprietà soggette ad espropriazioni od a vincolo.

Il piano particolareggiato interessante gli impianti ferroviari dovrà essere previamente concordato con l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

I piani particolareggiati di ciascuna zona dovranno essere resi pubblici ai sensi e per gli effetti dell'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

La pubblicazione dei piani particolareggiati sarà effettuata per opera del Comune

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

di Bolzano a mano a mano che se ne presenti l'opportunità e se ne preveda la prossima realizzazione.

La imposizione del vincolo ed i termini per la presentazione dei ricorsi decorrono dalla data della pubblicazione ufficiale di ogni singolo piano particolareggiato.

L'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione sarà data con Regio decreto su proposta del Ministro dei lavori pubblici.

## ART. 3.

Per la occupazione delle aree private necessarie alla esecuzione del piano regolatore, il Comune procederà, in confronto dei rispettivi proprietari, a norma delle disposizioni della presente legge e di quelle della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali o beni altrimenti soggetti per legge a speciale sorveglianza delle autorità pubbliche, saranno presi dal Comune di Bolzano preventivi accordi tecnici e finanziari con le Amministrazioni competenti.

## ART. 4.

Il Comune è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni anche i beni attigui, la occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il Comune deve darne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato se o meno intendano essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprietà singolarmente, se proprietari della intera zona, o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie, che il Comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano, alle speciali norme generali e prescrizioni tecniche di cui al su detto regolamento e alle disposizioni del regolamento edilizio e d'igiene vigenti nel Comune stesso.

Gli inviti di cui al presente articolo, saranno a cura del Comune notificati ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, secondo l'elenco desunto dalle intestazioni catastali o comunque individuati con i normali mezzi di indagine.

Qualora nel termine fissato dal Comune non si sia costituito il Consorzio fra tutti i

proprietari di un'area indicata nel piano particolareggiato e dei relativi distacchi, ma uno o più dei detti proprietari si obblighino alla edificazione o ricostruzione dell'area secondo la prevista destinazione e forniscano idonea garanzia, il Comune potrà procedere per conto di questi proprietari alla espropriazione della parte dell'area e dei relativi distacchi di proprietà degli altri con le norme della presente legge.

Tra più interessati che si obblighino come sopra e presentino idonea garanzia hanno la preferenza coloro che, riuniti in consorzio o singolarmente, siano proprietari della maggiore superficie, sempre comprendendosi in questa tanto l'area fabbricabile quanto quella da destinarsi a distacchi.

## ART. 5.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del piano regolatore.

La indennità di espropriazione, per opere di piano regolatore, sarà determinata sulla media del valore venale e di quello dedotto dall'imponibile, se trattasi di fabbricati, ovvero, se trattasi di terreni, dall'estimo catastale moltiplicato per il coefficiente fisso 3.66 capitalizzato ad un tasso variabile dal 3.50 per cento al 7 per cento a seconda delle condizioni dell'immobile e della località, sempre che il valore dedotto dall'imponibile o dall'estimo catastale, non superi quello venale. In caso contrario l'indennità di espropriazione sarà costituita dallo stesso valore venale.

Qualora nel periodo di attuazione del piano regolatore si procedesse ad espropriazione di immobili per i quali gli imponibili fossero revisionati in dipendenza del Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, e del Regio decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, o di altri provvedimenti, in relazione ai nuovi imponibili, con Regio decreto su proposta dei Ministri per le finanze e per i lavori pubblici di concerto col Ministro di grazia e giustizia, potrà essere abolito o variato il coefficiente fisso e variati i tassi di capitalizzazione di cui al comma precedente.

Nella determinazione del valore venale non dovrà essere tenuto conto di qualsiasi incremento di valore che si sia verificato e che possa verificarsi sia direttamente che indirettamente, in dipendenza dell'approvazione del piano e della sua esecuzione, anche soltanto parziale.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA. — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Nel determinare le indennità per i miglioramenti e le spese fatte dopo la pubblicazione del piano i periti dovranno attenersi alle norme di cui ai successivi articoli della presente legge.

## ART. 6.

Per la esecuzione degli espropri degli stabili compresi nel piano particolareggiato, il Comune può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del Prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

## ART. 7.

Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) il Prefetto della provincia di Bolzano, in seguito a richiesta del comune di Bolzano, dispone perchè in contraddittorio col Comune stesso e con i proprietari espropriandi venga formato lo stato di consistenza dei beni ed in base ai criteri di valutazione di cui al precedente articolo 5, sentito il parere dell'Ufficio tecnico erariale competente, determina la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà, a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa.

Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione delle indennità il Prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo della indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito l'espropriante dovrà richiedere al Prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma a) del presente articolo;

d) tale decreto del Prefetto deve essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'Ufficio delle ipoteche, e successivamente notificato agli interessati.

La notificazione del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennità come sopra determinata;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma d) del presente articolo senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma e) del presente articolo sono trattate con la procedura stabilita dall'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per la eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri ed i riferimenti del precedente articolo 5 della presente legge.

## ART. 8.

Il Comune di Bolzano è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal presente piano regolatore contributi di miglioria nei limiti e con le norme previste dal testo unico per la finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, e successive modificazioni.

## ART. 9.

I proprietari delle nuove costruzioni, le quali debbano essere dotate di portici, oltre al versamento dei contributi su indicati, hanno l'obbligo, senza indennizzo di sorta, di lasciare soggetti a servitù di pubblico transito i portici stessi, che dovranno considerarsi per ogni conseguente effetto come pubbliche vie.

## ART. 10.

È vietato procedere a lottizzazione di terreni a scopo edilizio, fuori del piano regolatore edilizio e di ampliamento senza permesso dell'autorità comunale che avrà facoltà di concederlo solo nel caso in cui il progetto di lottizzazione non sia in contrasto con i criteri di massima da esso adottati per l'ulteriore sviluppo della città, e solo quando l'interessato assuma, con idonee garanzie, l'obbligo di procedere a proprie spese all'impianto di pubblici servizi (acqua, fognatura, illuminazione, mezzi di trasporto in comune) su progetti approvati dal Comune e da eseguirsi sotto la vigilanza del medesimo.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## ART. 11.

Con Regio decreto, promosso dal Ministro dei lavori pubblici e previa l'osservanza della procedura stabilita dall'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, potranno essere approvate le parziali modificazioni del piano generale di massima, che, nel corso della sua attuazione, il Comune riconoscerà opportune.

## ART. 12.

Il piano di massima approvato con la presente legge non ha limiti di durata.

Per l'attuazione del piano particolareggiato di cui all'articolo 1 è assegnato il termine di anni 15 dalla data della presente legge.

Per l'esecuzione degli altri piani particolareggiati è assegnato il termine di 10 anni dalla pubblicazione del decreto di approvazione.

Nella deliberazione podestarile di adozione del piano particolareggiato dovrà essere indicato il termine entro il quale dovranno completarsi le espropriazioni.

Tale termine decorrerà dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione. Anche dopo l'approvazione dei piani particolareggiati sarà consentito ai proprietari colpiti dal piano la esecuzione delle opere di conservazione e manutenzione dei loro immobili.

Il Comune potrà anche consentire opere che eccedano la conservazione e la manutenzione a suo esclusivo giudizio.

In tal caso delle opere eseguite sarà tenuto conto nel computo delle indennità di esproprio deducendone la quota di deprezzamento.

## ART. 13.

In quanto non disposto o modificato con la presente legge valgono le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

## ART. 14.

Gli atti di trapasso di immobili al Comune di Bolzano per la espropriazione e l'acquisto di immobili occorrenti per la esecuzione del piano regolatore generale, approvato con la presente legge, sono soggetti alla imposta fissa di registro di lire 20 ed inoltre alla imposta fissa di trascrizione ipotecaria di lire 20 per ogni trasferimento.

Il beneficio fiscale previsto nel precedente comma del presente articolo è limitato agli atti e contratti indicati nel comma stesso, posti in essere entro il termine di venticinque anni a decorrere dalla data della presente legge.

**Norme integrative circa il contributo di miglioramento di cui al Regio decreto-legge 8 settembre 1932-X, n. 1390, sul piano regolatore del centro di Genova. (1213)**

## ARTICOLO UNICO.

Il 1° e il 2° comma dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 8 settembre 1932-X, n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933-XI, n. 361, sono sostituiti come appresso:

Il comune di Genova è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal piano regolatore, un contributo di miglioramento fino al 50 per cento dell'aumento effettivo di valore, da accertarsi e riscuotersi con le norme previste dal testo unico per la finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, e successive modificazioni.

Il 4° comma del predetto articolo 7 è abrogato.

**Autorizzazione della spesa occorrente per le riparazioni dei danni dipendenti dalle alluvioni, piene, frane e mareggiate. (1214)**

## ART. 1.

Per la riparazione dei danni verificatisi in dipendenza delle alluvioni, piene, frane e mareggiate nell'autunno 1940 sono autorizzate le seguenti spese, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici:

a) lire 30 milioni per lavori di demolizione, puntellamenti e sgombri, attuazione di provvisori mezzi di comunicazione, ricovero per i senza tetto, ripristino di acquedotti e di opere igieniche e di edifici pubblici o di uso pubblico, nonchè per altri bisogni ed opere urgenti di pronto soccorso;

b) lire 35 milioni per il ripristino di opere di pertinenza dello Stato, idrauliche, stradali (comprese quelle dipendenti dalla Azienda Autonoma Statale della Strada nel limite di 3 milioni), marittime e di consolidamento e di trasferimento di abitati;

c) lire 15 milioni per la concessione di sussidi a favore degli enti ausiliari dello Stato, a norma delle vigenti disposizioni, per il ripristino di opere idrauliche, stradali e di difesa degli abitati.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## ART. 2.

Per fronteggiare la spesa necessaria per la riparazione dei danni verificatisi alle opere pubbliche di bonifica in Sardegna ed in altre zone d'Italia, il limite d'impegno stabilito per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1940-41, per spese, a pagamento non differito, per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica è aumentato di lire 30,000,000.

## ART. 3.

Gli stanziamenti in dipendenza dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 e dell'aumento del limite d'impegno di cui all'art. 2 saranno effettuati negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e di quello dell'agricoltura e delle foreste con decreti del Ministro per le finanze a misura del fabbisogno.

**Autorizzazione della spesa di lire 11,000,000 per la costruzione di una nuova caserma per la M. V. S. N. nella città di Napoli. (1215)**

## ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 11,000,000 per la costruzione di una nuova caserma per la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale nella città di Napoli.

## ART. 2.

Il Banco di Napoli è autorizzato a concedere al Tesoro dello Stato una anticipazione di lire 11,000,000 per la costruzione di cui all'articolo precedente.

La somministrazione sarà fatta dal Banco di Napoli in sei semestralità, a decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX, ciascuna di 1.833,333 lire e sarà versata con imputazione ad apposito capitolo da istituirsi nel bilancio dell'entrata.

Le somme come sopra anticipate dovranno ammortizzarsi in 12 annualità posticipate comprensive della quota capitale e dei relativi interessi alla ragione del 4 per cento annuo a decorrere dalle rispettive date delle effettive somministrazioni.

Tali annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze a decorrere dall'esercizio 1941-1942.

Con apposita convenzione da stipularsi fra il Ministero delle finanze e il Banco di

Napoli saranno determinate le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel 1°, 2° e 3° comma del presente articolo.

## ART. 3.

Il Ministro delle finanze, su richiesta del Ministro per i lavori pubblici, provvederà con propri decreti ad iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, nei limiti delle somministrazioni effettuate dal Banco di Napoli ai sensi del predetto articolo 2, le somme occorrenti per il pagamento dei lavori autorizzati colla presente legge, nonché alle altre necessarie variazioni di bilancio.

**Trasferimento delle riserve matematiche per i marittimi all'Assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia. (1216)**

## ARTICOLO UNICO.

Nell'ipotesi contemplata dalla lettera b) dell'articolo 14 del Regio decreto-legge 19 agosto 1938-XVI, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 163, la riserva matematica da trasferirsi all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale è calcolata considerando il contributo della più alta classe di salario stabilito dall'articolo 48 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, per i periodi di navigazione tra il 1° luglio 1920 e il 30 aprile 1939-XVII, e i contributi stabiliti dalla tabella A e B del Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, per la navigazione successiva al 1° maggio 1939-XVII, sulla base di una retribuzione di importo pari alle competenze medie stabilite a norma dell'articolo 15 del Regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, convertito nella legge 17 aprile 1923-I, n. 473, sulle quali è stato corrisposto, per i periodi stessi, il contributo alla Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara.

**Reclutamento straordinario di sette sottocapomanipolo della Milizia nazionale portuaria. (1217)**

## ARTICOLO UNICO.

È data facoltà al Ministro delle comunicazioni di concerto con quello delle finanze, di indire un concorso per il reclutamento

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

straordinario di sette sottocapomanipolo della Milizia nazionale portuaria, derogando, per quanto concerne i limiti di età e i programmi di esame, dalle disposizioni contenute nel Regolamento approvato con Regio decreto 1° dicembre 1934-XIII, n. 2132, e successive modificazioni ed integrazioni.

**Provvedimenti a favore delle Aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati di interesse locale. (1218)**

ART. 1.

Alle Aziende di navigazione esercenti servizi marittimi sovvenzionati d'interesse locale (Società « Fiumana » di navigazione, Fiume; « Istria-Trieste » Società anonima di navigazione, Trieste; Società « Eolia » anonima di navigazione, Messina; « La Meridionale » società anonima di navigazione, Palermo; Società « Partenopea » anonima di navigazione, Napoli; « Navigazione Toscana » Società anonima, Livorno; Regia Azienda Isole Brioni, Brioni) potrà essere corrisposto in aggiunta alla sovvenzione spettante giusta le norme delle convenzioni vigenti, con decorrenza dal 10 giugno 1940-XVIII e sino a nuova disposizione, un contributo straordinario di esercizio per tenere conto dei maggiori costi e dei minori introiti verificatisi da tale data.

La misura del contributo sarà stabilita insindacabilmente dal Ministero per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze tenendo conto anche del contributo straordinario liquidato in base alla legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 354, la quale cesserà di aver vigore alla data di entrata in vigore della presente.

ART. 2.

In attesa della concessione del contributo di cui all'articolo precedente potrà essere corrisposto alle Aziende in via provvisoria e salvo conguaglio alla liquidazione finale del contributo stesso, oltre all'anticipo mensile della sovvenzione, liquidabile tenendo conto delle ritenute previste dalla Convenzione, anche un ulteriore anticipo da stabilire caso per caso dal Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.

ART. 3.

Per le Società di navigazione comprese tra le Aziende indicate all'articolo 1, la revisione della sovvenzione in base alle medie

dei prezzi del combustibile sarà effettuata, a decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII e sino a nuove disposizioni, ogni semestre anziché ogni triennio come stabilito dalle Convenzioni vigenti, ed avrà valore soltanto per il semestre successivo.

Con la stessa decorrenza dal 1° luglio 1940-XVIII cessano di aver vigore le correzioni apportate alla sovvenzione iniziale stabilita dalle rispettive convenzioni, qualunque possa essere stato il periodo tenuto a calcolo per stabilire dette correzioni.

Per stabilire l'aumento o la diminuzione della sovvenzione da valere per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1940, saranno assunte a base del calcolo le quotazioni del combustibile del semestre 1° gennaio-30 giugno 1940-XVIII.

Ove per qualche periodo di tempo, dal 1° luglio 1940-XVIII in poi, le Società si fossero trovate in condizioni di dovere usare di qualità di combustibile non previste dalle Convenzioni vigenti, i prezzi unitari di esse per tale periodo saranno, agli effetti delle revisioni della sovvenzione, stabiliti insindacabilmente dal Ministero delle comunicazioni tenendo conto anche dell'eventuale maggior consumo unitario del combustibile medesimo.

ART. 4.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere, con suoi decreti, alle occorrenti variazioni in bilancio.

ART. 5.

La presente legge entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

**Convenzione modificativa di quelle in data 19 novembre 1925-IV e 27 agosto 1930-VIII, stipulata con la Società anonima « Navigazione Toscana » per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo B (Arcipelago Toscano). (1219)**

ARTICOLO UNICO.

È approvata l'allegata convenzione stipulata il 15 novembre 1940-XIX con la Società Anonima « Navigazione Toscana », sedente in Livorno, che modifica quelle in data 19 novembre 1925-IV e 27 agosto 1930-VIII per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo B (Arcipelago Toscano).

**CONVENZIONE MODIFICATIVA DI QUELLE IN DATA 19 NOVEMBRE 1925-IV E 27 AGOSTO 1930-VIII, STIPULATE CON LA S. A. « NAVIGAZIONE TOSCANA » PER L'ESERCIZIO DELLE LINEE DI NAVIGAZIONE COSTITUENTI IL GRUPPO B) (ARCIPELAGO TOSCANO)**

PREMESSO

che con Convenzione in data 19 novembre 1925-IV, approvata con decreto ministeriale 30 novembre 1925-IV, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1925-IV, la Società Anonima « Navigazione Toscana », sedente in Livorno, assunse l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo B (Arcipelago Toscano) per la durata di anni 20, a cominciare dal 1° gennaio 1926-IV, verso l'annua sovvenzione di lire 2,900,000;

che con Convenzione in data 16 marzo 1927-V, approvata con decreto ministeriale 19 marzo 1927-V, registrato alla Corte dei conti il 21 stesso mese, la durata della predetta convenzione 19 novembre 1925-IV fu portata ad anni ventuno;

che con altra convenzione in data 27 agosto 1930-VIII, approvata con legge 22 dicembre 1930-IX, n. 1867, furono portate alla convenzione 19 novembre 1925-IV alcune modificazioni, fra le quali l'aumento della sovvenzione annua da lire 2,900,000 a lire 4,100,000;

che avendo la Società Anonima « Navigazione Toscana » avanzato da tempo richieste di aumento della sovvenzione in considerazione dell'aggravamento degli oneri di esercizio ed essendosi riscontrate fondate tali richieste, il Ministero delle comunicazioni, d'intesa con quello delle finanze, ha ritenuto opportuno provvedere ad un nuovo assetto dei servizi che permettesse alla Società di conseguire economie di spese evitando l'aumento della sovvenzione;

FRA

il tenente generale di porto ispettore senatore GIULIO INGIANNI, *Direttore generale della Marina Mercantile*, agente in nome e per conto del Ministero delle comunicazioni

e il Gr. Uff. MARIO DALL'ORSO, *Amministratore Delegato della Società Anonima « Navigazione Toscana »*, sedente in Livorno, in nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato,

È stato concordato e stipulato quanto segue:

ART. 1.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 2 della convenzione in data 19 novembre 1925-IV per l'esercizio dei servizi marittimi dell'Arcipelago Toscano, nel testo risultante dalle modificazioni apportatevi con l'articolo 1 della convenzione in data 27 agosto 1930-VIII, sono sostituiti dai seguenti:

« La sovvenzione sarà soggetta a revisione triennale in relazione alle variazioni del prezzo del combustibile, tenuto conto, a questo scopo, di un consumo medio annuo di tonnellate 2100 (duemilacent) di carbone e di un prezzo base di lire 150 la tonnellata *c. i. f.* Genova primario Cardiff, nonchè di un consumo medio annuo di tonnellate 300 (trecento) di nafta raffinata (Diesel Oil) e di un prezzo base di lire 350 la tonnellata, merce resa franco bordo Genova ».

« La revisione avrà luogo soltanto quando le medie dei prezzi del carbone o della nafta riferentesi al triennio precedente risultino superiori o inferiori rispettivamente ai prezzi base suddetti di almeno il quindici per cento. La correzione della sovvenzione sarà fatta in base alle medie di cui sopra e per la sola parte eccedente tale media del 15 per cento, ed avrà valore per il triennio successivo ».

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 2.

L'allegato 1 della convenzione 19 novembre 1925-IV, nel testo risultante dalle modificazioni introdotte con l'articolo 2 della convenzione 27 agosto 1930-VIII, è sostituito dal seguente:

ALLEGATO 1.

TABELLA DELLE LINEE.

*Linea 1:* Livorno-Gorgona-Capraia-Marciana Marina-Portoferraio-Portovecchio di Piombino (solo al ritorno)-Rio Marina-Portolongone-Marina di Campo-Pianosa e ritorno;

Periodicità: bisettimanale;

Velocità normale di esercizio: miglia 10.

*Linea 2:* Portoferraio-Portovecchio di Piombino e ritorno;

Periodicità: bigiornaliera dal 1° novembre al 30 aprile: trigiornaliera dal 1° maggio al 31 ottobre, escluse le domeniche nelle quali si effettua soltanto il servizio bigiornaliero.

Nel primo viaggio di ritorno e nel secondo viaggio di andata la nave scalerà a Cavo. La domenica la nave scalerà a Cavo in andata e ritorno del primo viaggio.

Velocità normale di esercizio: miglia 10.

*Linea 3:* Portolongone-Rio Marina-Cavo-Portovecchio di Piombino e ritorno;

Periodicità: giornaliera, escluse le domeniche.

Velocità normale di esercizio: miglia 10.

*Linea 4:* Porto Santo Stefano-Giglio e ritorno.

Periodicità: sei viaggi per settimana.

Velocità normale di esercizio: miglia 10.

*Navi da assegnarsi alle linee.*

N° tre navi della stazza lorda unitaria minima di tonnellate 700 per le linee 1, 2 e 3.

N° una nave della stazza lorda minima di tonnellate 500 per la linea 4.

ART. 3.

La presente convenzione avrà effetto dal 1° maggio 1940-XVIII.

ART. 4.

Tutte le clausole e condizioni stabilite dalla Convenzione 19 novembre 1925-IV, nel testo risultante dalle modificazioni apportate con le successive in data 16 marzo 1927-V e 27 agosto 1930-VIII, restano confermate in quanto non modificate dalla presente.

Fatta a Roma in tre originali, addì 15 novembre 1940-XIX.

*Per il Ministero delle Comunicazioni:*

*Il Direttore Generale della Marina Mercantile*

GIULIO INGIANNI.

*Per la Società Anonima « Navigazione Toscana »:*

MARIO DALL'ORSO.

**Tasse di concessioni governative per il conseguimento dei gradi della marina mercantile. (1920)**

ART. 1.

Le tasse di concessioni governative per la spedizione della patente di macchinista navale in primo, sono stabilite nella seguente misura:

- a) lire 150 per la patente completa di macchinista navale in primo per navi a vapore e per navi con motori endotermici;
- b) lire 150 per la patente di macchinista navale in primo limitata alle navi a vapore o munite di motori endotermici;
- c) lire 75 per integrazione del titolo professionale applicabile a coloro i quali dopo aver conseguito la patente di macchinista navale in primo per navi a vapore o per motonave di cui alla precedente lettera b), intendano acquisire anche l'altra abilitazione.

ART. 2.

La tassa di concessione governativa per il conseguimento, da parte di macchinisti navali in primo, del certificato di abilitazione alla condotta degli impianti elettrici a bordo delle navi mercantili è stabilita nella seguente misura:

- a) lire 100 per l'abilitazione di 1<sup>a</sup> classe;
- b) lire 50 per l'abilitazione di 2<sup>a</sup> classe.

ART. 3.

Per conseguire i gradi minori di macchina e le qualifiche di macchina nella marina mercantile, si pagheranno le seguenti tasse di concessioni governative:

- a) lire 60 per la patente di motorista navale di 1<sup>a</sup> classe (articolo 11 della legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1320);
- b) lire 40 per la patente di motorista navale di 2<sup>a</sup> classe (articolo 12 della legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1320);
- c) lire 30 per la qualifica di motorista abilitato (articolo 15 della legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1320);
- d) lire 25 per la qualifica di marinaio motorista (articolo 16 della legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1320);
- e) lire 25 per la qualifica di fuochista autorizzato alla condotta di apparati motori

di forza fino ai 150 cavalli indicati (articolo 69 del Codice per la marina mercantile);

f) lire 20 per la qualifica di conduttore motorista (articolo 17 della legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1320);

g) lire 20 per l'autorizzazione a condurre macchine di rimorchiatori e di galleggianti di qualunque natura nell'interno dei porti (articolo 930 regolamento marittimo);

h) lire 15 per l'autorizzazione alla condotta di caldaie a vapore sistemate sui velieri (articolo 930 regolamento marittimo).

ART. 4.

La tassa di ammissione agli esami per il conseguimento dei seguenti gradi e qualifiche nella marina mercantile è così fissata:

- a) lire 25 per il grado di motorista navale di 1<sup>a</sup> classe;
- b) lire 25 per il grado di motorista navale di 2<sup>a</sup> classe;
- c) lire 10 per le qualifiche di motorista abilitato, di marinaio motorista o di conduttore motorista.

ART. 5.

Resta invariata la misura delle tasse di concessioni governative per il conseguimento di gradi e qualifiche nella marina mercantile e delle tasse di ammissione agli esami di cui agli articoli 36 e 37 della legge 23 luglio 1896, n. 318, e successive modifiche, e dall'articolo 7 del Regio decreto-legge 14 aprile 1927-V, n. 616, convertito in legge con la legge 17 maggio 1928-VI, n. 1127.

ART. 6.

Il mancato pagamento delle tasse di concessioni governative di cui ai precedenti articoli, è punito con la pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa non corrisposta fino al quadruplo della tassa medesima, ai sensi dell'articolo 9 della legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923-II, n. 3279, modificato dall'articolo 1 del Regio decreto 26 marzo 1936-XIV, n. 1418.

